



STATUTO ENOTECA REGIONALE

Articolo 1 (Istituzione dell'Enoteca)

1. È costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile ed ai fini del riconoscimento regionale previsto dalla L.R. 21 marzo N.13, una Associazione denominata "Enoteca Regionale della Liguria" (di seguito denominata Enoteca regionale) per la valorizzazione dei vini regionali con particolare riguardo a quelli a denominazione d'origine e a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica ed integrata, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva del vino e di altri prodotti agricoli e agro-alimentari tipici e di qualità regionali.
2. L'Enoteca Regionale viene istituita su proposta dell'Amministrazione comunale di Castelnuovo Magra, dell'Amministrazione comunale di Ortovero, dell'Amministrazione comunale di Genova, dell'Amministrazione comunale di Dolceacqua, di seguito definiti "soci fondatori".
3. L'Enoteca Regionale ha sede legale nei locali all'uopo individuati nel palazzo Amati nel centro storico di Castelnuovo Magra di proprietà del Comune di Castelnuovo Magra.
Per ogni territorio provinciale l'Enoteca Regionale di avvale inoltre di sedi operative distaccate così individuate:
 - A) per la Provincia di Spezia nei locali della sede
 - B) per la Provincia di Savona nei locali individuati nel Centro di Incontro Enologico di proprietà del Comune di Ortovero;
 - C) per la Provincia di Genova nei locali individuati presso il Mercato del Carmine di proprietà del Comune di Genova;
 - D) per la Provincia di Imperia nei locali siti in via del Castello snc di proprietà del Comune di Dolceacqua.
4. L'Enoteca Regionale potrà aprire altre ulteriori sedi operative e/o di rappresentanza, in Italia o all'estero, aventi scopi e finalità di cui al presente statuto. In tal caso l'Enoteca Regionale disciplinerà direttamente gli aspetti organizzativi, finanziari e/o di gestione di tali sedi.
5. Eventuali modifiche della sede legale all'interno del Comune di Castelnuovo Magra e di quelle operative distaccate non comportano la variazione dello Statuto.
6. Con apposita convenzione tra l'Enoteca Regionale e i soci fondatori verrà disciplinato l'utilizzo dei locali.
7. L'Enoteca Regionale è rappresentativa dell'intera produzione di vini regionali, distillati di vino e vinacce e prodotti alternativi derivanti dall'uva con particolare riferimento di quelli ricadenti sui territori ricadenti negli Itinerari riconosciuti ai sensi della legge regionale 21 marzo 2007 N. 13 a cui l'Enoteca Regionale è tenuta ad aderire.

Articolo 2 (Finalità)

1. L'Enoteca Regionale persegue i seguenti scopi:



- A. Valorizzare e promuovere i vini di qualità prodotti nel territorio della Regione Liguria e i prodotti di cui nell'art. 1 comma 7 con particolare riferimento a quelli di denominazione di origine, sviluppando iniziative autonome e/o concordate con l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, nonché con altri organismi pubblici o privati interessati al settore;
 - B. esporre permanentemente nelle proprie sedi operative distaccate o in eventuali sedi di rappresentanza, in Italia e all'estero, vini liguri prodotti dai propri soci;
 - C. valorizzare i vini liguri di qualità attraverso la presentazione delle loro caratteristiche, con degustazioni guidate da effettuare anche in apposita sala attrezzata;
 - D. promuovere iniziative volte al miglioramento qualitativo e di immagine dei vini della Regione;
 - E. promuovere, favorire, produrre: pubblicazioni, riviste, libri, materiale multimediale, video e audio volti a diffondere, migliorare l'immagine della produzione vinicola ligure, diffondere la conoscenza per una corretta alimentazione e per lo sviluppo enogastronomico sostenibile;
 - F. promuovere iniziative rivolte agli studenti delle scuole superiori ed università, in particolare istituti e facoltà presenti sul territorio della regione, che abbiano materie pertinenti quali, solo a scopo esemplificativo: Turistico, Agrario, Gastronomico, Artistico, Linguistico, Commerciale, nonché gli istituti professionali.
2. Possono altresì essere promossi ed esposti:
- A. Distillati di vino e vinacce, prodotti alternativi derivati dall'uva, individuati sulla base di criteri oggettivi dalla Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 19;
 - B. Prodotti agricoli ed agroalimentari tipici e di qualità regionali.
3. L'Enoteca Regionale, come attività secondaria e meramente strumentale rispetto agli scopi istituzionali di cui sopra, può:
- A. vendere i prodotti esposti;
 - B. favorire i contatti fra le ditte espositrici e gli operatori commerciali del settore, fornendo specifiche informazioni ed indicazioni;
 - C. coordinare e/o patrocinare iniziative che abbiano lo stesso scopo divulgativo dell'Enoteca;
 - D. attuare tutte le iniziative (culturali, tecniche, artistiche, commerciali, ecc.) che si ritengono opportune per potenziare l'efficacia funzionale dell'Enoteca stessa, con particolare riguardo a quelle attività che contribuiscono allo sviluppo turistico e che siano di valido sostegno all'economia agricola;
 - E. favorire ogni studio o iniziativa (didattica, dimostrativa, di ricerca, espositiva, di formazione) finalizzata alla conoscenza e promozione del patrimonio agroalimentare ligure, con particolare riferimento alla promozione dei prodotti degli "Itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria" riconosciuti da Regione Liguria;
 - F. favorire l'uso di mezzi di trasporto collettivo per il raggiungimento delle sedi operative dell'Enoteca e per altre visite guidate nelle aziende vitivinicole di eccellenza;
 - G. somministrare alimenti e bevande funzionali alla degustazione dei vini;



- H. promuovere e organizzare visite guidate nelle aziende produttrici e di trasformazione;
 - I. rendere disponibili aree di sosta temporanea per i visitatori nelle vicinanze delle sedi operative dell'Enoteca Regionale.
4. L'Associazione persegue le suddette finalità senza scopo di lucro, reinvestendo nell'attività culturale e promozionale ogni risorsa a sua disposizione.

Articolo 3 (Gestione entrate)

1. L'Enoteca Regionale provvede alle risorse economiche necessarie a far fronte alle spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività programmate attraverso:
- A. le quote associative di cui all'articolo 5, comma 6;
 - B. le eventuali donazioni;
 - C. i proventi di eventuali iniziative e manifestazioni direttamente gestite;
 - D. i contributi di Enti Pubblici e Privati;
 - E. i contributi sulle eventuali vendite di prodotti esposti, calcolati nella misura percentuale deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo e da trattenere sul prezzo di vendita;
 - F. i proventi sulle eventuali vendite di prodotti esposti, calcolati nella misura percentuale deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo e da trattenere sul prezzo di vendita;
 - G. gli eventuali proventi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 2, con particolare riferimento ai comma 3 e 4;
 - H. i finanziamenti derivanti da partecipazione a progetti ed iniziative di livello provinciale, regionale, nazionale e comunitario.

Articolo 4 (Gestione)

1. L'Enoteca Regionale:
- Coordina i soci fondatori in ordine alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione;
 - è referente unico nei rapporti con l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e con altri organismi preposti alla gestione del settore di attività all'Enoteca;
 - è sottoposta a controlli periodici dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura per la verifica del possesso e del mantenimento di requisiti per il riconoscimento ai sensi della L.R. N. 13/2007;
 - riceve il versamento di eventuali contributi pubblici ed eroga ai soci fondatori o agli eventuali gestori terzi le rispettive quote di contributo, se finalizzate al finanziamento di intervento o progetto di interesse delle sedi operative distaccate;



- assicura e controlla che le spese dichiarate dai beneficiari di contributi pubblici siano state sostenute per attività realizzate per il perseguimento dei fini istituzionali.
- affida prioritariamente ai Soci fondatori o in alternativa a soggetti terzi la gestione delle sedi operative distaccate.

2. I soci fondatori e gli eventuali gestori terzi:

- realizzano le rispettive attività per l'allestimento e la gestione delle sedi operative distaccate in piena autonomia in termini di realizzazione procedurale, fisica e finanziaria;
- informano tempestivamente in ordine a eventuali ritardi, impedimenti, condizioni che non permettano la piena realizzazione degli scopi istituzionali;
- ricevono il versamento di eventuali contributi pubblici e trasmettono la documentazione inerente la rendicontazione delle spese per le attività realizzate per la messa in opera e la gestione delle rispettive sedi operative distaccate;
- sono direttamente responsabili della gestione delle sedi operative distaccate, per ogni aspetto economico, finanziario, organizzativo e nei rapporti con il personale a qualsiasi titolo utilizzato, verso l'Enoteca regionale e verso terzi, rimanendo comunque ugualmente responsabili verso l'Enoteca Regionale;
- adeguano le strutture e la gestione delle proprie sedi operative alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo con particolare riferimento al rispetto di criteri di qualità e di uniformità del servizio all'utenza.

Articolo 5 (Soci)

1. Il numero dei soci, oltre a quelli fondatori, è illimitato. I soci diversi dai fondatori si definiscono soci aderenti.
2. I soci aderenti si dividono in soci pubblici e in soci privati.
3. I soci pubblici sono rappresentati da enti e/o organismi di diritto pubblico e/o aventi finalità pubbliche, che attraverso i propri organi deliberativi e secondo proprio ordinamento adottano lo statuto e si impegnano a versare regolarmente la quota associativa annuale.
4. I soci privati sono rappresentati dalle aziende, dalle associazioni di categoria e/o rappresentative del mondo agricolo, ivi compresi i consorzi di promozione e di tutela, che attraverso i propri organi deliberativi e secondo il proprio ordinamento adottano lo Statuto e si impegnano a versare regolarmente la quota associativa annuale. I soci privati devono svolgere attività compatibili con le finalità del presente Statuto. L'assemblea determina l'ampiezza minima della base associativa necessaria ad un'associazione di imprese per essere ammessa quale socio privato.
5. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, un apposito regolamento di gestione stabilisce le procedure di votazione in seno all'Assemblea, la tenuta dei verbali delle deliberazioni e dei registri sociali, nonché le modalità di elezione del Consiglio Direttivo e degli altri organismi previsti dal presente Statuto, per garantire il rapporto maggioritario della componente pubblica.
6. Tutti i soci, compresi i fondatori, sono tenuti a versare una quota annuale quale contributo associativo per la copertura delle spese di gestione. Tale quota viene



fissata dall'Assemblea, secondo criteri che tengano conto della differente tipologia del socio (pubblico o privato).

Articolo 6 (Domanda di adesione)

1. L'ammissione dei soci, successiva alla costituzione dell'associazione, è subordinata all'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nel regolamento di gestione di cui al precedente art. 5, comma 5.
2. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme statutarie e di ogni altro regolamento interno e la partecipazione attiva alla vita associativa.
3. I soci dell'Enoteca hanno diritto a:
 - esporre e vendere presso le sedi dell'Enoteca le proprie produzioni enologiche regionali sia quelle a denominazione d'origine, sia quelle ritenute idonee all'Enoteca Regionale attraverso la Commissione Tecnica, secondo procedure e criteri fissati dal Consiglio Direttivo;
 - partecipare alle manifestazioni fieristiche in forma collettiva o personalizzata presso lo stand istituzionale dell'Enoteca, osservando le regole dell'apposito Regolamento interno e secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo;
 - ricevere periodicamente le notizie sullo svolgimento delle attività promozionali realizzate o programmate dall'Associazione.

Articolo 7 (Recesso o esclusione del socio)

1. La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione per giusta causa.
2. La facoltà di recesso può essere esercitata dall'interessato in ogni tempo fermo restando l'impegno al pagamento delle quote annuali maturate, ivi compresa quella relativa all'anno di recesso se esercitata oltre la data del 30 (trenta) settembre del medesimo anno.
3. L'esclusione ha luogo per deliberazione del Consiglio Direttivo quando:
4. Il socio sia moroso nei confronti dell'Associazione per il versamento delle quote associative per due anni consecutivi;
5. L'operato del socio si traduca in ogni caso in danno morale e materiale dell'Enoteca;
6. Previa formale contestazione da parte del Presidente, il socio non rispetta i deliberati dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo, assunti ai sensi del presente statuto.
7. Avverso la decisione di esclusione il socio può presentare ricorso con le procedure di cui al successivo art.24.
8. La perdita della qualità di socio da parte di un socio fondatore non comporta modifiche del presente statuto. Il Consiglio Direttivo con il relativo provvedimento, definirà i relativi rapporti economici derivanti.

Articolo 8 (Organi sociali)

1. Gli organi sociali dell'Enoteca sono:
 - A. L'Assemblea



- B. Il Consiglio Direttivo
- C. Il Presidente e il Vicepresidente
- D. Il Revisore Contabile Unico.

Articolo 9 (Assemblea)

1. L'Assemblea si compone dei rappresentanti, nel numero massimo di uno associato, dei soci aderenti e di quelli fondatori.
2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
3. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno.
4. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
5. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta, da un altro socio. Eventuali soci delegati potranno rappresentare, ciascuno, non più di due ulteriori soci. In questo caso la delega può estendersi sempre che espressamente menzionato, alla possibilità di essere eletto alle cariche sociali
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o dal rappresentante più anziano dei soci presenti.
7. Gli associati che siano in posizione di conflitto di interessi con l'Associazione, pur potendo partecipare alla seduta, devono astenersi dal prendere parte alla votazione.
8. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto, il Revisore Contabile unico e un rappresentante designato dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

Articolo 10 (Convocazione e validità dell'Assemblea)

1. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, oppure dal Revisore Contabile Unico, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata non oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.
2. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve avvenire mediante previo dell'avviso di convocazione al domicilio di ogni socio (a mezzo posta raccomandata, fax, e-mail certificata) e mediante affissione dell'avviso stesso presso la sede dell'Enoteca, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita.
3. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida quando intervenga almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
4. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo se non trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.
5. Per le delibere concernenti modifiche dello Statuto in prima convocazione l'Assemblea è valida quando intervenga almeno la maggioranza degli aventi diritto di voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione



ENOTECA REGIONALE
DELLA LIGURIA

- l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.
6. Per le delibere concernenti lo scioglimento dell'Ente è tuttavia necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e il voto favorevole dei due terzi degli associati.
 7. Le votazioni dell'Assemblea si svolgono, di norma a scrutinio palese, salvo che almeno 5 (cinque) soci che chiedono la votazione a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti indicazioni nominative si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 11 (Competenze dell'Assemblea)

1. Compete all'Assemblea ordinaria:
 - A. l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile, in caso di provata necessità, di due mesi;
 - B. la nomina alle cariche sociali, e del Revisore Contabile unico;
 - C. l'esame e l'approvazione del programma di attività dell'esercizio successivo, redatto dal Consiglio Direttivo;
 - D. la trattativa di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo;
 - E. la determinazione dell'importo della quota associativa annua dei soci pubblici e privati;
 - F. l'approvazione del Regolamento di gestione e di ogni successivo ulteriore regolamento necessario per il buon funzionamento dell'Associazione, nonché delle loro modifiche;
 - G. l'individuazione dell'ampiezza minima della base associativa necessaria ad una associazione di imprese per essere ammessa quale socio;
 - H. la nomina dei membri della Commissione Tecnica di cui all'art. 19;
 - I. deliberare in merito all'apertura di nuove sedi distaccate;
 - J. deliberare in merito all'eventuale costituzione e/o adesione a società di capitali a fini commerciali.
2. Compete all'Assemblea straordinaria:
 - A. Le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Enoteca Regionale. Esso provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione, curando il buon funzionamento della stessa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri di cui:
 - A. quattro nominati dai rispettivi soci fondatori, ognuno dei quali assume il ruolo di referente per la rispettiva sede operativa distaccata;
 - B. uno nominato congiuntamente dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura aderenti;
 - C. quattro eletti dai soci privati.



3. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i membri nominati per il Consiglio Direttivo dai soci fondatori.
4. Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea eletti in rappresentanza dei soci privati.
5. All'elezione dei consiglieri in rappresentanza dei soci privati si procede mediante votazione agli stessi riservata. Ciascun socio privato esprime tre preferenze. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane di età.
6. per l'elezione per Presidente e del Vicepresidente ogni socio esprime una sola preferenza. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane di età.
7. I membri durano in carica per 4 (quattro) anni e dopo sono rieleggibili.
8. Il Consiglio si riunisce, anche in video conferenza, su determinazione del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, da cui inviare a mezzo fax o posta elettronica certificata almeno 4 (quattro) giorni prima della data stabilita o, in caso di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima.
9. Le adunanze sono legali, anche in video conferenza, quando vi intervengono la metà più uno dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti.
10. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il revisore Contabile unico e un rappresentante designato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura.

Articolo 13

(Sostituzione di un Consigliere)

1. Se durante l'esercizio si rendesse vacante qualche posto di consigliere, tra quelli eletti, per dimissioni o decesso o qualsiasi altra causa, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione dello stesso per cooptazione, avendo cura che la sostituzione avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'art.12 comma 2.
2. La cooptazione deliberata dovrà essere sottoposta all'approvazione della prima Assemblea convocata successivamente all'avvenuta cooptazione.
3. Il consigliere assente ingiustificato per 3 (tre) sedute consecutive è considerato dimissionario ed è sostituito secondo le medesime modalità.

Articolo 14

(Competenza del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo amministra l'Enoteca su mandato dell'Assemblea e ha il compito di realizzare il programma annuale da questa approvato.
2. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo svolgere le seguenti funzioni:
 - A. Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - B. Adempiere a tutte le attività necessarie per il miglior raggiungimento degli scopi sociali;
 - C. Compilare e presentare all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo nonché il programma annuale dell'Enoteca;
 - D. Definire l'organico dell'Enoteca ivi compresa l'eventuale nomina di un direttore nonché eventuali incarichi di consulenza o di collaborazione determinando compiti e retribuzioni sulla base di programmi di lavoro approvati di volta in volta con adeguata copertura finanziaria;



E. Deliberare circa il regolamento della Commissione Tecnica e sugli eventuali compensi da corrispondere ai componenti della Commissione Tecnica giudicatrice dei vini, nonché sui compensi da corrispondere a eventuali collaboratori salutari;

F. Predisporre o presentare all'Assemblea, per l'approvazione, i regolamenti e le loro modifiche;

G. Deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

H. Deliberare su tutte le operazioni finanziarie per il funzionamento dell'Enoteca;

I. Determinare l'entità dei contributi associativi per i soci aderenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

J. Approvare gli schemi di convenzione, qualora siano richiesti, per regolare rapporti con terzi;

K. Proporre all'Assemblea circa l'apertura di nuove sedi distaccate;

L. Proporre all'Assemblea l'eventuale costituzione o adesione a società di capitali a fini commerciali.

Articolo 15 (Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Enoteca Regionale di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, attua le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Enoteca Regionale e sovrintende alla gestione della stessa, provvede a stipulare i contratti e le convenzioni decise dal Consiglio Direttivo ed ha il potere di presentare domande e di rilasciare quietanze.
2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.
3. Il Presidente può adottare provvedimenti urgenti immediatamente consecutivi e soggetti a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima seduta utile. L'entità massima della spesa e dell'impegno per ogni singolo provvedimento viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, per determinate motivazioni che possano sopraggiungere di volta in volta e previo consenso del Consiglio Direttivo, può convocare un Comitato Ristretto, composto da almeno tre consiglieri. Le decisioni prese dal Comitato Ristretto devono essere comunicate al Consiglio Direttivo che, nella prima riunione successiva a quella del Comitato Ristretto, delibera definitivamente in merito.

Articolo 16 (Cariche sociali)

1. Per le cariche sociali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. N.78 del 31 maggio 2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito in legge, con modificazioni dell'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010 N. 122.

Articolo 17 (Direttore)

1. Il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un Direttore dell'Enoteca con compiti di responsabile della struttura e della gestione operativa. Il relativo provvedimento di nomina deve stabilire i compiti dello stesso e regolare gli eventuali rapporti economici e professionali con l'Associazione. Della nomina e delle condizioni



contrattuali determinate deve essere data comunicazione all'Assemblea nella prima sede utile.

Articolo 18 (Revisore Contabile unico)

1. Il Revisore Contabile unico viene nominato dall'Assemblea.
2. Il Revisore Contabile unico verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della gestione finanziaria e della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo. Deve essere iscritto al registro dei revisori contabili. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 19 (Commissione tecnica)

1. Al fine di valutare il livello di qualità dei vini e dei prodotti promossi ed esposti dall'Enoteca viene costituita apposita Commissione Tecnica.
2. La Commissione Tecnica è composta da cinque esperti nominati dall'Assemblea, la quale provvede a dotarsi di un apposito regolamento, relativo al funzionamento della Commissione stessa, e lo propone all'approvazione del Consiglio Direttivo.
3. Almeno due dei membri di cui al comma 2 devono essere scelti nell'ambito di soggetti qualificati proposti dagli organi di gestione degli Itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, qualora esistenti, cui l'Enoteca deve aderire.
4. La Commissione Tecnica ha le seguenti attribuzioni:
 - A. provvedere all'esame all'assaggio di campioni presentati in modo anonimo;
 - B. dichiarare, a giudizio insindacabile, l'ammissibilità o l'esclusione dei prodotti campionati, suggerendo al produttore eventuali correzioni o provvedimenti per il miglioramento del prodotto;
5. Sono esclusi dall'esame di ammissione i vini e i prodotti a Denominazione di Origine Controllata e Indicazione Geografica Tipica.

Articolo 20 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale segue l'anno solare e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno;
2. Il bilancio dell'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede sociale a disposizione del Revisore Contabile unico e dei soci almeno 20 (venti) giorni prima della riunione dell'Assemblea fissata per l'approvazione.

Articolo 21 (Consulenze)

1. Può essere richiesta la collaborazione di tecnici dipendenti di Enti pubblici e provati con compiti di consulenza e di collaborazione alla programmazione e gestione dell'Enoteca medesima nel rispetto dei relativi ordinamenti in materia di personale.

Articolo 22



(Rapporti di collaborazione)

1. L'Enoteca Regionale può aderire e partecipare ad enti o iniziative nonché stipulare accordi, protocolli e atti di intesa con altre enoteche e con altri soggetti, che perseguono obiettivi coerenti con le proprie finalità statutarie.

Articolo 23

(Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvede alla nomina del liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale le normative vigenti.

Articolo 24

(Controversie)

1. In tutti i casi vietati dalla Legge la definizione di eventuali controversie, tra Associazioni e Associati, viene rimessa di comune accordo alla decisione inappellabile del Consiglio Direttivo.
2. In caso d'impossibilità di soluzione della controversia per mancato accordo, la controversia viene deferita all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura che si pronuncia con decisione inappellabile.

Articolo 25

(Disposizione finale)

1. Per quant'altro non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e la normativa di settore, in particolare la L. R. N. 13/2007 e le relative linee guida applicative della Giunta regionale.